



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
UFFICIO DI PRESIDENZA

P. 2830/2020

Aversa, 27/05/2020

Oggetto: Misure organizzative per la gestione degli affari civili e penali presso gli Uffici dei Giudici di Pace del circondario di Napoli Nord nel periodo 5 giugno 2020 – 31 luglio 2020 ai sensi della legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29.4.2020 e dei decreti legge n. 23/2020 e 28/2020

Il Presidente del Tribunale F.F.

Letto l'art. 83 della legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020;

visto, l'art. 83 ed, in particolare, i commi 6 e 7 di seguito riportati:

6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienicosanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono

adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.

7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

- a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;
- b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
- c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
- f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire **con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti**. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
- g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
- h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte

contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

h-bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

considerato che prosegue il già avviato progetto di lavoro agile (cd. *smart working*) e di *coworking* che ha visto quali destinatari tutti gli uffici di cancelleria ed i servizi amministrativi del Tribunale, l'Ufficio NEP e gli Uffici dei giudici di pace sia pure con un progressivo ridimensionamento a partire dal 12 maggio 2020 essendo programmato un aumento graduale del numero di unità di personale che presterà attività di lavoro in Ufficio, così come suggerito dalla circolare del MG/DOG del 2.5.2020 n. 0070897.U (*tale maggiore misura di attività in presenza, con contestuale contrazione del lavoro agile svolto fuori dalla sede di lavoro, potrà essere raggiunta rimodulando man mano la proporzione tra giorni di presenza in ufficio e giorni di lavoro da remoto, secondo le mutate esigenze dell'Ufficio*);

rilevato che la normativa vigente ha delineato all'art. 83 commi 13, 14 e 15 un sistema innovativo in deroga alle disposizioni previste dal codice di procedura penale per le notificazioni e le comunicazioni al fine di consentire agli uffici giudiziari di comunicare celermente i provvedimenti destinati a rendere note alle parti processuali le date delle udienze fissate in ragione del rinvio d'ufficio oltre che di ogni altro provvedimento adottato secondo la previsione e la disciplina di cui al menzionato art. 83;

letta e condivisa la circolare del MG/DOG del 2.5.2020 n. 0070897.U in base alla quale “nel complesso del contesto di riferimento, la ripresa delle attività dopo la sospensione operata sino all'11 maggio, andrà quindi condotta dai vertici degli uffici sulla base di una serie di valutazioni che devono consigliare la gradualità. Il periodo emergenziale dal 12 maggio al 31 luglio può essere valutato in tale ottica distinto in tre fasi, anche temporalmente scandite: maggio, giugno e luglio con un accrescimento della quantità dell'attività giurisdizionale unita alla modulazione quantitativa della presenza di personale amministrativo e di magistratura negli uffici ancorata anche al progredire dell'epidemia. Infine ma non in ultimo non potrà prescindere nelle valutazioni di quantità e qualità di ripresa delle attività giudiziaria e dell'attività di lavoro amministrativo in presenza dal contesto territoriale inerente alla ripresa e quantità dei trasporti pubblici;

tenuto conto delle misure di contrasto del COVID-19 nella “fase 2” contenute nell'appendice del DVR aggiornato ad aprile 2020 redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e sottoscritto dallo scrivente, dal Medico competente e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza con riferimento all'Ufficio del G..P. di Napoli Nord;

sentita l’Autorità sanitaria regionale per il tramite della Dirigenza delle ASL di Caserta e di Napoli 2 Nord, all’uopo delegate dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;

tenuto conto delle interlocuzioni intercorse con le predette autorità sanitarie le quali hanno evidenziato la necessità di ridurre in maniera drastica il flusso degli utenti;

visto il decreto n. 216/2020 dell’8.5.2020 del Presidente della Corte di Appello di Napoli che ha differito al 4 giugno 2020 l’eventuale intesa per la celebrazione delle udienze presso tutti gli Uffici del G.d.P. del distretto, tranne che per i procedimenti indifferibili ai sensi dell’art. 83 comma 3 del d.l. n. 18/2020 (intesa poi anticipata con autorizzazione alla ripresa delle attività di udienza già dal 26.5.2020);

confermate le disposizioni organizzative delle Cancellerie dei Giudici di Pace del circondario già dettate con il decreto n. 64/2020 dell’8.5.2020;

sentiti il **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ed il COA di Napoli Nord** che ha proposto la trattazione del maggior numero di procedimenti possibile sia in presenza fisica, che con modalità da remoto e in trattazione scritta;

rilevato, in termini generali per ciascun Ufficio, che quasi tutti i Giudice di Pace del circondario trattano di media nei giorni destinati ad udienza, in doppio turno (tranne che per il G.d.P. di Aversa), un numero di almeno 30-90 procedimenti civili con la presenza di numerosa e variegata utenza (difensori, parti, testimoni, consulenti tecnici) in aule che hanno diverse dimensioni, ma che - salvo alcune eccezioni (quale l’Ufficio di Casoria)-, non consentono la presenza simultanea se non di un ristretto numero di persone (in sostanza il giudice e i difensori che trattano una singola controversia) ai fini del necessario rispetto del c.d. “distanziamento sociale” di almeno 1 metro (sempre che accompagnato dall’uso obbligatori di DPI); che a ciò va aggiunto che per alcuni Uffici, quale il G.d.P. di Napoli Nord, gli spazi comuni (ingresso, corridoi) sono piuttosto angusti e mancano del tutto aree di attesa;

sentiti, altresì, i Magistrati collaboratori per il settore civile degli Uffici del Giudice di Pace del circondario di Napoli Nord i quali hanno, tra l’altro, prospettato la fattibilità concreta della trattazione di parte delle udienze civili mediante l’impiego dell’applicativo Teams di Microsoft, messo a disposizione dei G.d.P. dalla Direzione generale, e hanno dato avvio formale alla formazione dei giudici di pace, formazione ancora *in itinere*, che ha sinora evidenziato la adesione di buona parte dei giudici di pace rispetto all’utilizzo della suddetta modalità telematica di gestione della udienza civile;

evidenziato che per il G.d.P. non è stato ancora attivato il processo civile telematico con la conseguenza che la cd. trattazione scritta prevista dall’art. 83 comma 7 lettera h del D.L. n. 18 del 2020 non appare in alcun modo consentita, né – d’altro canto - potrebbero ipotizzarsi altre modalità

analoghe/ sostitutive essendo stato delegato al Presidente del Tribunale il potere organizzativo di cui si è detto nell'osservanza delle regole di rito;

che, quanto alla trattazione cd. "da remoto" prevista dall'art. 83 comma 7 lettera f) del D.L. n. 18 del 2020, la stessa, anche per la tipologia di controversie e per la scarsità di adeguati mezzi informatici (sia con riferimento ai giudici che al personale amministrativo) per i vari uffici del G.d.P. non può essere adottata **se non in via sperimentale e facoltativa** e per limitate tipologie di udienze (ovvero, all'attualità, solo quelle di precisazione delle conclusioni);

che, pertanto, **l'unica forma di trattazione ordinaria degli affari presso i G.d.P è da ritenersi quella "in presentia"**, fatta salva la possibilità di celebrare – in aggiunta - udienze da remoto (con il giudice presente in Ufficio, alla stregua della normativa vigente, e che abbia preventivamente comunicato all'utenza la sua disponibilità all'adozione di tale ulteriore modalità di trattazione), **sempre nei giorni di udienza e nella disponibilità materiale dell'aula;**

dato atto del già disposto rinvio di ufficio a data successiva al 31 luglio 2020 della trattazione di tutte le controversie civili e penali fissate nel periodo dal 12 maggio 2020 al 4 giugno 2020;

d'intesa con il Presidente della Corte di Appello ed il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello

dispone

Settore civile

Udienze in praesentia. Per tutto il periodo dal 5 giugno 2020 al 31 luglio 2020, in applicazione del disposto di cui alla lettera e) dell'art. 83 comma 7 del d.l. n. 18/2020, **le udienze civili pubbliche saranno celebrate a porte chiuse ai sensi dell'art. 128 c.p.c.** Il magistrato sarà tenuto a verificare che vi presenzino solo i soggetti che ne hanno diritto ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile e non sarà consentito ai soggetti aventi diritto a presenziare all'udienza di trattarsi negli spazi limitrofi all'aula di udienza al di fuori dei limiti temporali della fascia durante la quale è prevista la trattazione del procedimento. Al fine di agevolare la speditezza dell'udienza, con il conseguente rispetto dei tempi previsti, le parti sono autorizzate a depositare in udienza (e non prima) verbale dattiloscritto contenente le proprie deduzioni, istanze, difese e conclusioni, preferibilmente di tutte le parti costituite. Le parti si presenteranno davanti all'aula di udienza non prima dell'inizio della stessa e prima di detto tempo non sono autorizzate ad accedere all'edificio dove è sito l'ufficio del G.d.P.; sarà possibile entrare nell'Ufficio (salvo che per gli edifici come quello che ospita il G.d.P. di Casoria che dispongono di una sala comune di attesa e nei limiti di capienza della stessa, osservando il distanziamento sociale di 1 metro con l'uso di mascherine protettive) solo al termine della causa precedente e dopo l'uscita degli avvocati che hanno trattato la

causa. All'uopo, così come del resto per gli accessi agli Uffici di cancelleria, **l'ingresso dell'utenza sarà regolamentato da idoneo "filtro" di personale, così come già richiesto alle autorità comunali per i G.d.P. di Afragola, Casoria, Frattamaggiore e Marano di Napoli.**

La trattazione dei suddetti procedimenti dovrà avvenire - per ciascuna fascia oraria di 60 minuti - a distanza di 15 minuti uno dall'altro obbligatoriamente uno per volta e non contemporaneamente riservando al termine di ogni fascia oraria la trattazione delle cause per le quali, alla prima chiamata, non fossero risultati presenti tutti i difensori. Qualora detta trattazione richieda un tempo superiore a 15 minuti, il giudice rinvierà la causa a data successiva al 31 luglio 2020.

Udienze da remoto. Preso atto della disponibilità manifestata dai magistrati di alcuni Uffici del Giudice di Pace del Circondario e della indubbia necessità di ampliare il numero dei procedimenti trattati rispetto alle restrizioni imposte dalla situazione epidemiologica in atti, appare utile consentire l'ulteriore trattazione, in via sperimentale e facoltativa per limitate tipologie di udienze, di alcune cause tramite collegamento da remoto secondo quanto prevede, in termini generali, l'art. 83, comma 7, lett. f), D.L. 18/2020 (una ogni quarto d'ora).

Considerato, tuttavia, che l'efficiente trattazione delle udienze da remoto richiede adeguate dotazioni tecniche (anche delle cancellerie) e una sufficiente formazione di tutti i soggetti coinvolti, tale modalità di trattazione troverà applicazione, **per le sole udienze di precisazione delle conclusioni, limitatamente ai Giudici di Pace che avranno preventivamente manifestato la propria disponibilità e solo a seguito di richiesta congiunta manifestata da tutti i difensori delle parti costituite** da depositare in cancelleria – su prenotazione telefonica - unitamente alle proprie produzioni di parte (nel caso siano state in precedenza ritirate) ovvero da comunicare via PEC o PEO agli indirizzi delle cancellerie dei distinti Uffici che saranno di seguito indicati **almeno 7 giorni prima della data fissata per l'udienza.** Nella predetta istanza congiunta i procuratori delle parti avranno cura di indicare un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato. A seguito della predetta istanza congiunta prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che sarà comunicato con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 4 giorni dalla cancelleria ai procuratori delle parti con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso. A tal scopo, considerati i tempi occorrenti per la comunicazione del provvedimento alle parti già costituite e la necessità di trattare le udienze da remoto in aggiunta a quelle c.d. in presenza, il giudice dovrà rinviare le cause da svolgere con le modalità di cui alla lett. F) del comma 7 dell'art. 83 D.L. 18/2020 ad una diversa udienza. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare

comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.

Nel verbale di udienza il giudice:

- a) prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti;
- b) prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati;
- c) adotta, trascorsi quindici minuti dall'ora fissata per la trattazione dell'udienza da remoto, senza che vi sia stato alcun tentativo di collegamento delle parti all'aula di udienza virtuale, i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il *link* di collegamento e dato atto della irreperibilità, anche telefonica, dei difensori al recapito indicato ex art. 2, comma 3. Il giudice, i procuratori delle parti e le parti, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza.

La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo - sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito in cancelleria; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi (es. note di diritto pratico). I documenti e gli atti attestanti la rituale notificazione degli atti introduttivi, e di ogni altro atto o provvedimento di cui sia stata disposta la notificazione alle controparti, dovranno sempre essere prodotti dal difensore della parte onerata alla notificazione tramite apposito deposito in cancelleria, entro un congruo termine antecedente l'udienza fissata, di regola non inferiore a 7 giorni.

In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del disposto rinvio.

Al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice darà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale come documento *word* o altro formato compatibile nel corso dell'udienza stessa.

Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisorii contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare *a priori* la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali rinvii orari).

Al termine di tali operazioni il Giudice sottoscriverà il verbale (ed eventualmente il dispositivo della sentenza) e provvederà al deposito degli stessi in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo.

Infine, nel caso di costituzione di una delle parti, già dichiarata contumace, il giorno stesso dell'udienza fissata per la trattazione in remoto, il Giudice, datane comunicazione alle parti, dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alla nuova parte costituita del disposto rinvio.

Organizzazione delle udienze. Per ciascuna udienza **il giudice, almeno quattro giorni prima della data di udienza, emetterà due distinti decreti** (tre nel caso di fissazione con modalità da remoto ai sensi della lettera f) dell'art. 83 comma 7 del d.l. n. 18/2020) **nel quale dovranno essere indicati specificamente e rispettivamente:**

a) i procedimenti con relativi numeri di ruolo che saranno trattati con modalità fisica (cioè con presenza in udienza) con indicazione specifica dell'orario di trattazione secondo il criterio di trattare ciascuna causa ad intervalli di 15 minuti una dall'altra; al termine di ciascuna fascia oraria il Giudice potrà trattare le cause nelle quali uno o entrambi i difensori siano risultati assenti alla prima chiamata e, in caso di assenza di costoro, chiudere il verbale e adottare i provvedimenti consequenziali;

b) i procedimenti con relativo numero di ruolo che saranno rinviati di ufficio a data successiva al 31.7.2020 con indicazione della data ed orario del rinvio.

c) i procedimenti con relativi numeri di ruolo che saranno trattati da remoto all'esito della istanza congiunta delle parti con indicazione della data e dell'orario di rinvio e delle modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento (facoltativo).

Di tali decreti verrà data immediata comunicazione via PEC o PEO a cura della cancelleria ai difensori costituiti nei relativi procedimenti e anche al locale COA per l'ulteriore diffusione.

Tetto massimo di cause. Per quanto concerne il numero dei giudizi trattabili da ogni G.d.P. per udienza, occorre limitare la trattazione in praesentia a 4 procedimenti per ogni ora di udienza con individuazione di tali procedimenti in quelli di più antica iscrizione a ruolo e con esclusione delle cause nelle quali è prevista la presenza di parti diverse dai difensori (conferimento incarico ai CTU, interrogatori formali, testimonianze, giuramenti, comparizione personale delle parti) le quali – in uno a quelle in esubero rispetto al tetto massimo - dovranno essere rinviate a data successiva al 31 luglio 2020.

Pertanto, **tenuto conto dei diversi orari di udienza** calendarizzati per i vari Uffici del G.d.P. del circondario (più ampio per il G.d.P. di Napoli Nord e più ridotto per Marano di Napoli, Ufficio in cui peraltro le aule di udienza dei giudici, benchè alternati in turni, sono attigue), il **tetto massimo** sarà così articolato:

Napoli Nord: 12 cause in presenza, 4 cause da remoto di conclusioni (facoltative e non fungibili con altra modalità di trattazione, individuate tra quelle di più antica iscrizione a ruolo qualora le disponibilità superino il tetto) oltre a 4 cause già rinviate *ex art. 309 c.p.c.* (le quali di regola vanno deserte).

Afragola: 12 cause in presenza, 4 cause da remoto di conclusioni (facoltative e non fungibili con altra modalità di trattazione, individuate tra quelle di più antica iscrizione a ruolo qualora le disponibilità dei difensori superino il tetto), oltre a 4 cause già rinviate *ex art. 309 c.p.c.* (le quali di regola vanno deserte).

Casoria: 12 cause in presenza, 4 cause da remoto di conclusioni (facoltative e non fungibili con altra modalità di trattazione, individuate tra quelle di più antica iscrizione a ruolo qualora le disponibilità dei difensori superino il tetto), oltre a 4 cause già rinviate *ex art. 309 c.p.c.* (le quali di regola vanno deserte).

Fratamaggiore: 12 cause in presenza, 4 cause da remoto di conclusioni (facoltative e non fungibili con altra modalità di trattazione, individuate tra quelle di più antica iscrizione a ruolo qualora le disponibilità dei difensori superino il tetto) oltre a 4 cause già rinviate *ex art. 309 c.p.c.* (le quali di regola vanno deserte).

Marano di Napoli: 8 cause in presenza, 8 cause da remoto di conclusioni (facoltative e non fungibili con altra modalità di trattazione, individuate tra quelle di più antica iscrizione a ruolo qualora le disponibilità dei difensori superino il tetto) oltre a 4 cause già rinviate *ex art. 309 c.p.c.* (le quali di regola vanno deserte).

Per l'operatività delle disposizioni che precedono si riportano gli indirizzi mail distinti per ufficio:

Napoli Nord: *gdp.napolinord@giustiziacert.it* *gdp.napolinord@giustizia.it*

Utenza telefonica: 081/9794-700/701/715/711

Afragola: *gdp.afragola@giustizia.it*

Utenza telefonica: 081/8527815

Casoria: *gdp.casoria@giustizia.it*

Utenza telefonica: 081/7577053

Frattamaggiore: *gdp.frattamaggiore@giustizia.it*

Utenza telefonica: 081/8804418

Marano di Napoli: *gdp.maranodinapoli@giustizia.it*

Utenza telefonica: 081/7429822

I Responsabili delle Cancellerie dei G.d.P. ed i Magistrati collaboratori dovranno vigilare sullo scrupoloso rispetto delle misure organizzative che precedono e segnalare ogni eventuale violazione che possa dar luogo a pericolosi assembramenti all'interno degli Uffici e alla inosservanza delle misure di distanziamento sociale.

Questa Presidenza si riserva, all'esito, di adottare provvedimenti di ulteriore riduzione del numero di procedimenti da trattare *in praesentia* e, se del caso, di rinvio delle predette udienze per tutto il periodo sino al 31.7.2020.

Settore penale

Per tutti gli Uffici del Circondario va evidenziato che la celebrazione dei processi penali in questo settore appare obiettivamente incompatibile con le tutele necessarie in ragione della situazione sanitaria esistente; questo perché abitualmente ogni processo prevede la presenza di soggetti ulteriori rispetto alle parti (come testimoni, consulenti, ecc.) con un quantitativo di presenze in ambienti chiusi che, rapportate alla situazione logistica delle strutture, non appare gestibile in sicurezza.

Pertanto:

1) saranno rinviati, a cura dei g.d.p. assegnatari, anche tutti i procedimenti fissati dal 5 giugno

2020 fino al 31 luglio 2020 (incluso) in blocco a data successiva al 31 luglio 2020, tenuto conto della necessità di rispettare i termini per le notifiche;

2) per le prime udienze dei procedimenti penali, solo in caso di difensore di fiducia, le notifiche devono essere eseguite all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia e, per le notifiche nei confronti degli imputati già dichiarati assenti o contumaci, in base alla pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass., n. 8729 del 2020; Cass., n. 52507 del 2014), le notifiche devono essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore (di fiducia o d'ufficio);

3) per l'individuazione delle udienze di rinvio, ciascun Giudice di pace deve avere cura di rinviare alle date più prossime i processi ultratriennali e poi via via quelli più recenti;

4) i responsabili di cancelleria, individuate celermente dai g.d.p. le date di rinvio secondo i criteri sopra individuati, ne cureranno la tempestiva comunicazione.

Si comunichi a tutti i Magistrali collaboratori per gli Uffici del G.d.P. nonché ai Giudici di Pace, al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, ai Sig.ri Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, Napoli e Santa Maria Capua Vetere, ai Sig.ri Presidenti della Camera penale e civile, al personale amministrativo degli uffici dei Giudici di Pace del circondario, al Responsabile G.S.I. per la pubblicazione del presente decreto sul sito web del Tribunale di Napoli Nord ed, altresì, per conoscenza al Sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, al Capo del Dipartimento per la Organizzazione giudiziaria, al Consiglio Superiore della Magistratura

Il Presidente del Tribunale f.f.

Dr. Marcello Sinisi



Firmato digitalmente da SINISI
MARCELLO
C = IT
O = MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA